



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici**

SITO INTERNET

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **6 FEB. 2014**

Prot. n. S171/2014/**6770** /1123-2013
(da citare interamente nella risposta)

**Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO MANIFATTURA – GREEN INNOVATION FACTORY – AMBITO B, LOTTO 1 A
ROVERETO (TN).**

NOTA DI CHIARIMENTI

Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte fornite da Trentino Sviluppo Spa con nota d.d. 30 gennaio 2014 (acquisita con prot. n. S171/2014/0053235/1123-2013 d.d. 30/01/2014):

Quesito 1:

In riferimento al criterio di valutazione "1.B.4.1.a WBS – PROGRAMMA LAVORI" si chiede a che livello di scomposizione deve essere redatto il programma lavori al fine di essere considerato coerente con la WBS posta a base di gara.

Risposta:

La scomposizione del programma lavori deve coincidere con la scomposizione della wbs posta a base di gara (vedi elaborato di gara COD-007 WBS MATRICIALE ESPLOSA) e quindi deve arrivare fino al 4° livello che individua il pacchetto lavorazioni (WP).

Quesito 2:

La facciata sud Lungoleno – Tav. AD-0152 - PROSPETTO PLn1 - ha pochissimi riscontri a livello progettuale. In particolare non è chiaro come possa avvenire l'areazione dell'intercapedine e dei locali magazzino dell'edificio P4 (v. TAV. AD-0120-1 – Pianta dettaglio edificio P4). Si suppone che le finestre previste sul fronte prospettico (non indicate in pianta) siano tutte apribili e diano aria all'intercapedine. Corrispondentemente poi devono esserci analoghe finestre sul muro interno che prospetta verso il magazzino. Queste dove sono collocate e come sono disposte? Corrispondono alla stessa posizione inclinata prevista per la facciata lungo Leno oppure no? Inoltre sono sufficienti a garantire l'areazione dei locali sottostanti visto che comunque si tratta di una doppia areazione indiretta (si alimenta l'intercapedine che a sua volta alimenta il magazzino)?

Inoltre le superfici vetrate corrispondono al filo esterno della facciata continua o sono disposte sul muro dell'intercapedine (quindi arretrate di circa 20 cm) rispetto al filo della facciata continua?

Risposta:

Gli elaborati di progetto a base di gara sono stati redatti coerentemente ai contenuti necessari alla redazione del progetto definitivo. Gli elementi di dettaglio dovranno essere oggetto di approfondimento durante la fase di progettazione esecutiva. Nello specifico si conferma come il progetto definitivo preveda di areare le intercapedini adiacenti ai locali magazzino ed i locali magazzino medesimi dell'edificio P4 tramite le finestrate apribili previste in facciata Lungoleno. L'offerta tecnica dovrà prevedere le necessarie aperture in facciata e quelle sul muro interno dell'intercapedine. Fatta salva la funzionalità e l'efficacia dell'areazione non è richiesta una precisa relazione geometrica tra la posizione delle finestre in facciata e quelle da inserire nel muro dell'intercapedine che possono essere previste di forma regolare anche di dimensioni diverse da quelle del modulo di facciata Lungoleno. In virtù della particolare configurazione a rampa di parte della copertura dell'edificio p4 e dell'andamento decrescente da est ad ovest del piano di campagna Lungoleno, ove possibile le aperture potranno essere anche realizzate direttamente in facciata sud dei locali a magazzino, sempre garantendo l'area di areazione complessiva necessaria come da indicazione delle tavole di progetto.

Le superfici vetrate devono corrispondere al filo esterno della facciata continua.

Quesito 3:

Sul prospetto PB2 nella Tav. AD-0152 è riconoscibile, lungo la facciata continua inclinata "lungo Leno" un percorso in trincea. Tale percorso viene sommariamente indicato anche nella sezione S2 (Tav. AD-0202). Non si trova riscontro sulle piante/planimetria di tale situazione. Si vorrebbe un chiarimento in proposito o meglio una sezione ortogonale al muro che chiarisca tali aspetti.

Risposta:

Il progetto a base di gara non prevede un percorso in trincea lungo la facciata continua inclinata "lungo Leno". A tale riguardo si rimanda alla configurazione rappresentata in pianta (AD-0120-1 pianta dettaglio edificio P4 - piano terra) che riporta correttamente l'intento progettuale.

Quesito 4:

ART.3 CERTIFICAZIONE LEED

2. Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari alla stazione appaltante per procedere all'anticipazione dei crediti e dei prerequisiti.

Le prestazioni progettuali necessarie a detta anticipazione dei crediti e dei prerequisiti sono ad onere dell'aggiudicatario, così come le prestazioni tecniche ed i lavori funzionali al conseguimento della certificazione Leed Platino.

- La domanda 1: La richiesta di anticipazione dei crediti con la Design Submission è quindi a carico della S.A.?

Restano a carico dell'Ente appaltante i costi relativi alla registrazione del progetto, alle prestazioni specialistiche della Commissioning Authority, dell'energy modeling e del Leed AP nominati dalla stazione appaltante nonché ad eventuali ulteriori contributi specialistici esterni incaricati dall'ente stesso.

- La domanda 2: Lo sviluppo dell'energy modelling è quindi a totale onere ed esecuzione della S.A.?

5. Il progetto esecutivo consegnato dall'Appaltatore dovrà avere già passato la Design Review e quindi tra i documenti consegnati dovrà essere presente il Review Report prodotto dal GBCI che riporta l'esito della Review.

- La domanda 3: la presentazione della Design Submission per la Preliminary Design Review deve essere antecedente alla consegna del Progetto Esecutivo? Tenendo conto dei tempi normalmente applicati da GBCI per le review ciò significa anticipare di molto la Submission ovvero in ampio anticipo rispetto alla conclusione del Progetto Esecutivo ?

6. Nel caso in cui non fosse possibile, per responsabilità non attribuibili alla stazione appaltante, rispettare il livello di certificazione PLATINUM, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore, saranno applicate le seguenti penali:

7. - per raggiungimento della Certificazione CERTIFICATO anziché PLATINUM verrà applicata una penale pari a € 1.000.000,00.-;

8. - per raggiungimento della Certificazione SILVER anziché PLATINUM verrà applicata una penale di € 850.000,00.-

9. - per raggiungimento della Certificazione GOLD anziché PLATINUM verrà applicata una penale di € 500.000,00.-

10. - per mancato raggiungimento della Certificazione di qualsivoglia livello verrà applicata una penale di € 1.500.000,00.

11. Anche a garanzia dell'applicabilità di tale specifica penale, è posta la fideiussione di cui all'art. 24 (cauzione definitiva).

- La domanda 4: stante che sembra essere a carico della SA la elaborazione dell'energy modelling, il cui risultato corrisponde anche a un importante "serbatoio" di punti per lo scoring finale, la responsabilità della Certificazione finale Platinum non può essere attribuita unicamente all'Impresa.

Risposte:

- Risposta 1: Sì.

- Risposta 2: L'energy modeling verrà eseguito a cura ed onere della S.A.. Resta a carico dell'aggiudicatario la messa a disposizione della S.A. di tutti i dati necessari richiesti dalla S.A. e nel formato indicato dalla stessa alla esecuzione dello stesso nonché di tutti gli elaborati necessari alla stazione appaltante per procedere all'anticipazione dei crediti e dei prerequisiti. Detti elaborati a carico dell'aggiudicatario potranno anche essere aggiuntivi rispetto a quanto richiesto per il progetto esecutivo.

- Risposta 3: il progetto esecutivo dovrà essere ultimato nel rispetto della tempistica indicata nel bando di gara. Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari alla stazione appaltante per procedere all'anticipazione dei crediti e dei prerequisiti. Non verranno considerati al fine del rispetto di detta tempistica, successivamente al termine della stessa, gli ulteriori tempi tecnici eventualmente necessari allo svolgimento delle operazioni di design review da parte dell'ente certificatore ivi inclusi i tempi necessari alla redazione da parte della S.A. e dell'aggiudicatario degli elaborati di rispettiva competenza necessari a rispondere ad eventuali richieste di integrazione e chiarimento.

- Risposta 4: Le penali in questione verranno applicate per responsabilità non attribuibili alla stazione appaltante. L'energy modeling verrà eseguito a cura della S.A. sulla base dei dati di progetto forniti dall'aggiudicatario.

Quesito 5:

Richiede

Un chiarimento in merito alla documentazione che risulta possibile allegare alle singole schede del Fascicolo di qualità.

A pag. 9 del documento "GD-005 - Parametri e criteri di valutazione delle offerte" si richiede al

concorrente di incrementare le singole schede con la "[...]documentazione che riterrà utile e necessaria ad esprimere la propria offerta.

Tale documentazione integrativa potrà consistere in depliant, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni, ecc. e qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione del manufatto o prodotto richiesto. Non sono ammesse campionature.

Il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica ed esplicativa relativa esclusivamente ai prodotti offerti (massimo 4 facciate formato A4 per scheda, 40 righe per pagina con formato Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, per ciascuno degli elementi del fascicolo di valutazione della qualità); non devono, quindi, essere allegati depliant generici o altra documentazione non attinente al prodotto offerto."

Si richiede dunque quale sia l'interpretazione corretta tra quelle sotto riportate per la composizione del fascicolo:

a) Scheda fascicolo di qualità (1 facciata A4) + Documentazione tecnica ed esplicativa con il formato richiesto (4 facciate A4) + Ulteriore documentazione utile integrativa (schede tecniche, certificazioni, depliant specifici del prodotto) con numero illimitato di pagine;

b) Scheda fascicolo di qualità (1 facciata A4) + Documentazione tecnica integrativa comprensiva di estratti di schede tecniche, certificazioni, depliant specifici del prodotto (4 facciate A4). Difficilmente in questo secondo caso potranno essere rispettate le specifiche di formattazione richieste.

Risposta:

Il materiale prodotto a supporto della scheda del fascicolo deve essere conteggiato in aggiunta alla scheda stessa e contenuto nel limite indicato di 4 facciate A4. Si conferma quindi l'interpretazione in merito di cui al punto b del quesito.

Quesito 6:

A pagg. 10- 11 del Bando di gara e a pagg. 15- 16 del documento "GD-OOS- Parametri e criteri di valutazione delle offerte" si chiede di individuare alcune figure specifiche per l'Organigramma della Commessa.

Il quesito che la presente società pone è riferito a:

- Responsabile degli aspetti economici ed amministrativi: si chiede di specificare il ruolo che deve svolgere la suddetta figura al fine di individuare il nominativo più idoneo e se debba essere afferente al Gruppo di progettazione, all'Impresa esecutrice dei lavori o ad ambedue.

Risposta:

Le funzioni da attribuire alla richiesta figura del "Responsabile degli aspetti economici ed amministrativi" sono a completa discrezione del concorrente. A puro titolo di esempio, tra le varie mansioni che la figura potrà assolvere si cita quella del coordinamento / assemblaggio dei computi metrici estimativi e degli elenchi voci prodotti dai singoli specialisti componenti l'organigramma. Detta figura è richiesta per l'organigramma offerto dal concorrente per il progetto esecutivo. In aggiunta a quanto specificatamente richiesto dal bando di gara, resta a completa discrezione del concorrente l'ulteriore indicazione dei nominativi e delle funzioni per gli organigrammi richiesti.

Quesito 7:

Si richiede un ulteriore sopralluogo ai fini di approfondire lo stato dei luoghi e la effettiva consistenza dei quadri elettrici/gruppo elettrogeno di cui all'art. 2/14 del Capitolato Speciale - GD 003 contenuti nel Magazzino di stoccaggio delle "apparecchiature esistenti" presso Manifattura (Piazza Manifattura 1 - 38068 Rovereto TN- Italy) avendo analizzato manuali, schede tecniche e schemi delle apparecchiature risultanti dal progetto definitivo.

Risposta:

Si conferma la possibilità di effettuare anche ulteriori sopralluoghi, sempre nel rispetto delle modalità previste dal bando di gara.

Quesito 8:

Con riferimento all'Elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", e puntualmente al paragrafo 2.2 – Offerta tecnica, si chiede di chiarire se la figura del tecnico abilitato che deve sottoscrivere i documenti di cui ai punti 1.A1 e 1.A2 è assimilabile al Direttore Tecnico del gruppo di Progettazione Indicato e/o al Legale rappresentante del medesimo; si chiede altresì di confermare che la restante documentazione di merito tecnico (dal punto 1.B1 al punto 1.B5) debba essere sottoscritta solo dai Legali rappresentanti delle Imprese in costituenda ATI e non dai progettisti indicati.

Risposta:

Gli elaborati tecnici di cui al punto 1.A2 e di cui, ove richiesto dagli allegati, al punto 1.A1, dell'offerta tecnica dovranno essere firmati anche da un tecnico abilitato secondo la normativa italiana, che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa vigente. Fatto salvo il rispetto di quanto indicato, la scelta del tecnico abilitato resta a discrezione del concorrente.

Si conferma che per la documentazione 1.b1 a 1.b5 non è richiesta la firma del tecnico abilitato.

Quesito 9:

Con riferimento all'appalto in oggetto, a completamento della documentazione posta a base gara, con la presente siamo a richiedere il Nulla Osta preventivo del Comitato Provinciale dei Vigili del Fuoco e il progetto correlato.

Risposta:

Si riporta di seguito copia della valutazione rilasciata dal "Servizio Antincendi e Protezione Civile Corpo permanente dei vigili del fuoco, ufficio prevenzione incendi" sul progetto definitivo posto a base di gara.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Antincendi e Protezione Civile
Corpo permanente dei vigili del fuoco
Ufficio Prevenzione Incendi
Via Secondo da Trento, 2 - 38121 Trento
Tel. 0461492220 - Fax 0461492235
Site internet: www.vvfirento.it
E-mail: prevenzione@vvfirento.it
Orario sport

P.R.T. - U125
Prot. 0525609 (P)
Data 29/09/2013
Fasc. 21.7-2811-1755



Trento,

c. p.c.

Spett.
PAT - SERVIZIO OPERE CIVILI
VIA DOGANA N. 8
38122 TRENTO (TN)

AL SINDACO DEL COMUNE DI
38068 - ROVERETO

Riferimento pratica n° 31378 ()
(da citare nella corrispondenza)

Responsabile del procedimento:
Ing. CAVALIERE CLAUDIO
Tel. 0461 492287
E-mail: claudio.cavaliere@vvfirento.it

**VALUTAZIONE PROGETTO
ESITO POSITIVO**

Al sensi del DPR 1 agosto 2011 n. 151, e del D.Lvo 8 marzo 2006 n. 139.

Oggetto: PAT - EX MANIFATTURA TABACCHI
Progetto: COMPLESSO PRODUTTIVO SITO/A IN ROVERETO - PIAZZA
MANIFATTURA 1 (att. n. 36.1.b- 49.1.a- 65.1.b- 65.2.c- 73.1.b- 74.3.c-
75.4.c DPR 151 01 agosto 2011)
Data di presentazione: 12-09-2013

In esito alla richiesta volta all'ottenimento del parere di conformità di cui all'oggetto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto presentato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- All'interno del deposito cippato dovrà essere previsto un impianto di spegnimento ad azionamento manuale esterno
- Per le altre attività, indicate in planimetria come depositi o destinazioni produttive, dovrà essere istruita apposita pratica antincendio se ricadenti nelle attività previste dall'Allegato I del DPR 151, e dovranno essere valutate eventuali interferenze con le attività già esistenti

Eventuali informazioni o chiarimenti, in merito a quanto sopra esposto, potranno essere richiesti al responsabile del procedimento.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE

- dott. ing. Silvio Zanetti -

Si riportano inoltre i quesiti formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto in merito alle prescrizioni del bando di gara:

Quesito 1:

Con riferimento al paragrafo 3A.1 del Bando di Gara in corrispondenza dell'art. 4 è indicato di allegare "le eventuali giustificazioni dell'offerta", al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93, mediante la compilazione, per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo, **delle schede di analisi dei prezzi**, secondo il modello di cui all'allegato 9 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte"; fermo restando l'obbligatorietà della compilazione delle schede di analisi dei prezzi in fase di offerta, secondo il modello allegato A, nel documento denominato Parametri e criteri di valutazione delle offerte in corrispondenza del paragrafo 3.3 pag. 32 afferma che **"è auspicabile che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, dalle giustificazioni** di cui all'art. 58.29 della L.P. 26/93 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara".

Al riguardo si chiede di confermare che il termine auspicabile implica anche la non obbligatorietà di presentare tale giustificazioni in sede di offerta, senza incorrere in alcuna potenziale esclusione e di specificare altresì, in caso di offerta anomala, quanti giorni ha a disposizione il concorrente per provvedere successivamente a trasmettere alla Stazione appaltante tale documentazione giustificativa, redatta secondo i dettami di cui all'allegato 9 (Documento Parametri e criteri di valutazione delle offerte – allegati).

Risposta:

1. Secondo quanto disposto dai paragrafi 3A.1 e par. 7 del bando di gara, in sede di presentazione dell'offerta il concorrente potrà già produrre le giustificazioni dell'offerta mediante la compilazione per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo delle schede di analisi dei prezzi (in tale caso, le stesse andranno inserite nella busta contenente l'offerta economica), senza incorrere nell'esclusione dalla gara, nel caso in cui ciò non avvenga. Si conferma pertanto che è facoltà del concorrente presentare in sede di gara le schede di analisi dei prezzi e la documentazione giustificativa. Si ricorda, altresì, che nel caso in cui l'offerta presentata risultasse anomala, il concorrente, secondo quanto previsto dall'art. 58.29 della L.P. 26/93 e dal paragrafo 7 del bando di gara, sarà tenuto a fornire per iscritto, entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione (termine non inferiore a 15 giorni) le giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economica del procedimento di costruzione, le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per eseguire i lavori, l'originalità degli stessi ecc.

Quesito 2:

Si chiede se la presa visione dei luoghi sia obbligatoria solo per le imprese partecipanti all'appalto in oggetto, o debba obbligatoriamente essere effettuata anche dai soggetti individuati o associati ai fini della progettazione esecutiva (rif. pag. 28 e 30 bando di gara)

Risposta:

Si evidenzia che secondo quanto espressamente previsto al punto 12 delle Premesse al bando di gara, *"... In caso di associazione temporanea d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate candidate all'esecuzione dei lavori".* Si conferma pertanto che la presa visione dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori, mediante sopralluogo eseguito alla presenza di un tecnico dell'Amministrazione dovrà essere effettuato dalle sole imprese candidate all'esecuzione dei lavori (da una delle imprese associate o consorziate in caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti).

Si evidenzia peraltro che il concorrente singolo, ciascuna delle imprese raggruppate nonché ciascuno dei progettisti individuati o associati ai fini della progettazione esecutiva dovranno presentare la dichiarazione richiesta rispettivamente al punto 4 del paragrafo 4.1.1 e al punto 11 del paragrafo 4.1.2 del bando di gara attestante:

"11) di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

Quesito 3:

1. Al paragrafo 2 pagg. 10 e 11 del bando di gara "Disciplina delle imprese candidate alla progettazione esecutiva", viene richiesta, ai sensi dell'art. 20 comma 5bis della L.P. 26/93, la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione, in caso di raggruppamento temporaneo costituito tra imprese e più di un progettista. Tale previsione viene inoltre ribadita sia nel "fac simile dichiarazione A", redatto dall'impresa concorrente, sia nel "fac simile dichiarazione C", redatto dal progettista individuato o associato.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se, nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese concorrenti che intenda individuare (e non associare) più progettisti, la presenza del giovane professionista sia richiesta o meno non rientrando tale ipotesi in quella prevista dal bando.

2. In relazione ai requisiti relativi alla progettazione che devono essere posseduti cumulativamente nel caso l'impresa individui più di un soggetto di cui all'art. 20 della L.P. 26/93, si chiede se per tali soggetti sia prevista l'istituzione dell'ATI di progettisti oppure se gli stessi debbano essere considerati singolarmente.

Risposta:

1. Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del bando di gara e dall'art. 20 comma 5bis della L.P. 26/93, il raggruppamento temporaneo costituito tra imprese e più di un progettista deve prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Si conferma pertanto che nel caso in cui il raggruppamento temporaneo tra imprese intenda individuare (e non associare) più progettisti, non è richiesta la presenza del giovane professionista.

2. Si conferma che nel caso in cui il concorrente indichi (e non associ), ai fini della progettazione, più di uno dei soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93, non sussiste per i medesimi l'obbligo di costituire associazione temporanea tra professionisti. Si ricorda sul punto che i requisiti di cui al paragrafo 2, capoverso "2) requisiti dei progettisti", punti 1), 2) e 4) del bando di gara sono cumulabili, mentre il requisito di cui al punto 3) del medesimo capoverso deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/93.

Quesito 4:

con riferimento alla gara in oggetto siamo a sottoporVi i seguenti quesiti:

a) chiediamo conferma che la cauzione provvisoria e l'impegno ad emettere la cauzione definitiva possano essere entrambe rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106

e 107 del D.Lgs. 385 del 1° settembre del 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio garanzia e siano a ciò autorizzati dal competente Ministero.

b) In merito all'impegno da parte del soggetto che emette la cauzione provvisoria di rilasciare la definitiva nell'eventualità di aggiudicazione della gara nei termini prescritti, si chiede conferma che la cauzione definitiva venga poi rilasciata da un soggetto diverso, comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge 348 del 10.6.1982.

Risposta:

a) In merito ai soggetti che possono rilasciare la cauzione provvisoria, si richiama il paragrafo 4.2 del bando di gara secondo il quale "Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- *soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;*
- *imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.*
- *intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

b) Fermo restando che la fideiussione prestata a titolo di cauzione provvisoria dovrà riportare, a pena di esclusione la clausola attestante che "il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante", si conferma che in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva potrà essere rilasciata da altro soggetto abilitato secondo la normativa vigente.

Quesito n. 5

Nel **FAC SIMILE C** "MODELLO DICHIARAZIONE SOGGETTO EX ART. 20 DELLA L.P. 26/1993 INDIVIDUATO O ASSOCIATO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA", PUNTO 10) viene richiesta l'indicazione dei professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento dei servizi di progettazione, ovvero: 1) Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 2) Responsabile di Commessa; 3) Responsabile della progettazione architettonica; 4) Responsabile della progettazione strutturale e geotecnica; 5) Responsabile della progettazione impiantistica; 6) Responsabile degli aspetti economici e amministrativi; 7) Coordinatore della sicurezza in sede di progettazione; 8) Responsabile della implementazione Leed (**totale otto figure professionali**)

Tale specificazione viene richiesta dal **bando di gara** al capitolo "DISCIPLINA DELLE IMPRESE CANDIDATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA", **pagg. 10 e 11**. Sempre nel suddetto capitolo, viene inoltre precisato che "ai fini della partecipazione della gara le unità fisiche minime costituenti il Gruppo di Progettazione, incluso il Responsabile di Commessa e il Progettista, **dovranno essere almeno 10** a pena di esclusione".

Ai fini di quanto sopra esposto si chiede se sia corretto indicare nel FAC SIMILE C (che farà pertanto parte della documentazione amministrativa) le **otto** figure specialistiche richieste, mentre le ulteriori unità fisiche, ai fini del soddisfacimento del numero minimo richiesto pari a 10, saranno indicate nell'organigramma di progettazione facente parte della busta "OFFERTA TECNICA".

Risposta:

Il paragrafo 2.1 del bando di gara, in conformità a quanto previsto dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", prevede che devono essere individuate le seguenti figure professionali: 1) Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 2) Responsabile di Commessa; 3) Responsabile della progettazione architettonica; 4) Responsabile della progettazione strutturale e geotecnica; 5) Responsabile della progettazione impiantistica; 6) Responsabile degli aspetti Economici e Amministrativi; 7) Coordinatore della sicurezza in sede di progettazione; 8) Responsabile della implementazione Leed.

Il concorrente che esegua direttamente la progettazione, ovvero il soggetto individuato o associato ai fini della progettazione devono rendere apposita dichiarazione attestante il nominativo dei professionisti che assumeranno i ruoli sopra indicati (si veda rispettivamente il paragrafo 11 punto 5 del fac simile di dichiarazione "A" e il punto 10 del fac simile di dichiarazione "C").

Il paragrafo 2.1 del bando di gara, in conformità a quanto previsto dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", dispone inoltre che *"Ai fini della partecipazione della gara le unità fisiche minime costituenti il Gruppo di Progettazione, incluso il Responsabile di commessa e il Progettista, dovranno essere almeno 10, a pena di esclusione"*.

Alla luce di quanto sopra, si conferma pertanto che è corretto indicare nel fac simile C le otto figure specialistiche richieste, secondo quanto previsto dai fac simile di dichiarazione, mentre le ulteriori unità fisiche minime richieste dal bando di gara dovranno essere indicate nell'ambito dell'offerta tecnica, secondo quanto specificato nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Quesito n. 6

Dal fac simile di dichiarazione A si evince che il firmatario debba essere il legale rappresentante. Si chiede conferma che la documentazione di gara, inclusa la dichiarazione di cui sopra, possa essere firmata anche da Procuratore Speciale allegando la relativa procura notarile in originale nei documenti di gara.

Risposta:

La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri in conformità alla normativa vigente.

Distinti saluti.

PF/LL/PP

Per informazioni rivolgersi a:
Rita Pancher - tel. 0461/496430

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

